

## NATURA E DISCIPLINA DELL'ONERE AGGIUNTIVO PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SINTESI

L'onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, previsto dall'art. 3 della L.R. 28/1999, è un onere di carattere economico che le società promotrici di insediamenti commerciali che hanno ottenuto un'autorizzazione per una grande struttura di vendita sono tenute a corrispondere alla Regione ed ai comuni interessati all'insediamento al momento dell'attivazione dell'esercizio commerciale.

L'onere aggiuntivo, computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati dall'apertura di grandi insediamenti commerciali.

L'onere aggiuntivo si configura come un elemento prescrittivo di natura amministrativa, destinato ad aggiungersi a tutte le altre prescrizioni condizionanti il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione delle grandi strutture di vendita negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali definiti dalla programmazione regionale. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di corresponsione dell'onere aggiuntivo le autorizzazioni per grandi strutture di vendita sono revocate.

Sono soggette al pagamento dell'onere aggiuntivo tutte le autorizzazioni relative a nuove aperture, trasferimenti di sede, ampliamenti della superficie di vendita, variazioni di settore merceologico o di tipologia distributiva per le grandi strutture di vendita la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata a far data dal 23 gennaio 2004. Dal 23 gennaio 2004 al 5 aprile 2006 erano soggette alla corresponsione dell'onere aggiuntivo le richieste di autorizzazione per grandi strutture di vendita ubicate nelle localizzazioni di programmazione L2 e L3, dal 6 aprile 2006 sono soggette alla corresponsione dell'onere tutte le grandi strutture indipendentemente dalla loro localizzazione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita la società proponente è tenuta a sottoscrivere un atto d'obbligo registrato con il quale si impegna a corrispondere gli oneri aggiuntivi negli importi calcolati e ai soggetti identificati dall'Amministrazione regionale.

Beneficiari degli oneri aggiuntivi sono i comuni sede dell'intervento e/o i comuni rispetto ai quali l'insediamento della grande struttura di vendita induce effetti negativi sul tessuto commerciale preesistente, ovvero i comuni contermini al comune sede dell'intervento e quelli confinati con i contermini. A far data dal 3 gennaio 2013, come previsto dalla l.r. 15/2012 di modifica della l.r. 28/1999, una quota del 25% degli oneri aggiuntivi deve essere versata alla Regione, il restante 75% ai comuni interessati.

I comuni beneficiari degli oneri aggiuntivi sono determinati dall'Amministrazione regionale nella deliberazione della Conferenza dei servizi ex d.lgs 114/1999 con la quale è espresso parere favorevole all'insediamento. I comuni sono identificati in relazione all'ubicazione della grande struttura di vendita soggetta all'onere nelle zone di insediamento commerciale definite dalla programmazione regionale.

Per il rilascio delle autorizzazioni per interventi in localizzazioni commerciali semiperiferiche L2 l'onere aggiuntivo è dovuto al comune sede dell'intervento nella percentuale del 45% ed ai comuni contermini per il restante 65%. Per il rilascio delle autorizzazioni per interventi in localizzazioni extra-urbane L3 e in addensamenti extraurbani A5 l'onere è dovuto ai comuni contermini e contermini dei contermini del comune sede dell'intervento, è escluso il comune sede

dell'intervento. Per il rilascio delle autorizzazioni per interventi in addensamenti urbani A2 – A3- A4 e in localizzazioni urbane non addensate L1 l'onere è dovuto al solo comune sede dell'intervento.

La graduatoria per il riparto degli oneri aggiuntivi viene stilata dalla Regione, sulla base di apposita normativa, assegnando un punteggio in funzione della consistenza e completezza dell'offerta commerciale presente nei comuni interessati e alla loro classificazione gerarchica in funzione della programmazione regionale. Il punteggio è definito secondo una logica inversamente proporzionale, assegnando valori più elevati ai comuni meno dotati di offerta commerciale completa e con livello gerarchico inferiore, al fine di favorire i centri più esposti agli effetti negativi degli insediamenti di grande distribuzione. La quantificazione delle somme dovute a ciascun comune interessato dall'intervento a titolo di onere aggiuntivo sono determinate nella deliberazione della Conferenza dei servizi ex d.lgs 114/1999 con la quale con la quale è stato espresso parere positivo sull'insediamento.

I comuni vengono avvisati dall'Amministrazione regionale degli oneri aggiuntivi loro dovuti con apposita comunicazione all'atto dell'approvazione della deliberazione della Conferenza dei servizi ex d.lgs 114/1999 con la quale è espresso parere favorevole all'insediamento della grande struttura di vendita soggetta ad oneri. Nella comunicazione sono indicate le somme loro dovute a titolo di onere aggiuntivo, il numero e la data della deliberazione della conferenza dei servizi con la quale è stato espresso parere favorevole all'intervento, il comune sede dell'intervento e la denominazione della società proponente.

Tra la data della comunicazione ai comuni dell'approvazione della deliberazione della Conferenza dei servizi con la quale è stato espresso parere favorevole all'attivazione di una grande struttura di vendita soggetta ad onere aggiuntivo e la realizzazione e l'attivazione della struttura stessa, momento in cui la società è tenuta a corrispondere l'onere ai comuni interessati, possono passare alcuni anni. Nel caso in cui l'insediamento non venga realizzato e la relativa autorizzazione venga revocata, la società non è tenuta al pagamento dell'onere ai comuni.

L'onere aggiuntivo deve essere corrisposto dalla società proponente direttamente ad ognuno dei comuni interessati al momento dell'attivazione della grande struttura autorizzata. A far data dal 3 gennaio 2013 una quota del 25% degli oneri aggiuntivi deve essere versato sul fondo regionale per la qualificazione del commercio, il 30% di tale quota deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, il restante 70% all'attivazione della struttura interessata.

I comuni beneficiari devono utilizzare gli oneri aggiuntivi esclusivamente per azioni volte a preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto commerciale locale. I comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti devono utilizzare le quote degli oneri aggiuntivi spettanti per la progettazione e/o il completamento dei progetti di qualificazione e rivitalizzazione urbana previsti dall'art. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. e per promuovere i "luoghi del commercio". I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti devono utilizzare gli oneri aggiuntivi per azioni di mantenimento, potenziamento e ricostituzione del servizio commerciale o anche per azione di più generica promozione e sostegno all'immagine del comune.

Gli oneri aggiuntivi devono essere utilizzati dai comuni per la realizzazione delle azioni sopra indicate entro il termine di tre anni a decorrere dall'attribuzione dei fondi. Le somme percepite da ogni comune a titolo di onere aggiuntivo per più interventi nel corso di un triennio possono essere utilizzate per un'unica azione o per un unico progetto di qualificazione. Per la realizzazione di azioni e progetti finanziati con somme percepite a titolo di onere aggiuntivo può essere richiesta alla Regione una proroga, indicandone le ragioni di presupposto.

Ciascun comune destinatario di somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo è tenuto a trasmettere alla Regione una certificazione tecnico-finanziaria in ordine all'utilizzo di tali somme al

momento della determinazione o al momento della realizzazione delle azioni o dei progetti finanziati con fondi derivanti dalla corresponsione di oneri aggiuntivi.

La Regione, in caso di non corretto o di mancato utilizzo delle somme percepite da parte dei comuni beneficiari a titolo di onere aggiuntivo, può richiedere, dopo aver assegnato un congruo periodo di tempo ai comuni per adeguarsi alle previsioni della legge, la restituzione delle somme percepite.